



Ris. mun. n° 897 del 24.11.2025
28.11.2025

Ordinanza municipale

concernente il 22° ciclo di controllo degli impianti a combustione alimentati con olio o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW, legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW

Il Municipio di Castel San Pietro

Richiamati

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), del 16 dicembre 1985 (stato al 1° settembre 2025);
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- la Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994;
- la Legge sulla protezione antincendio (LPA) del 14 dicembre 2022;
- il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 15 marzo 2023;
- il Regolamento sulla protezione antincendio (RPA) del 6 dicembre 2023;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- la Direttiva per i controlli della combustione degli impianti alimentati con olio, gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW e gli impianti a legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW del 22 agosto 2019 (DirCC);
- la Direttiva antincendio – Impianti termotecnici (DA 24-15) edita dall'AICAA (VKF);
- la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) dell'11 aprile 1889;
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;
- l'art. 112 del Regolamento Comunale di Castel San Pietro del 2011;

decreta

le seguenti disposizioni intese a disciplinare il controllo degli impianti a combustione alimentati con olio o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW, legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW.

art. 1 Principio

1. Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio, gas e legna (art. 13 OIAt).
2. La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio o gas ≤ 1 MW e legna ≤ 70 kW esistenti sul territorio comunale in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.
3. Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni. L'ammontare della tassa è definito nell'articolo 13 del Tariffario per le prestazioni in materia ambientale.
4. I controlli di impianti alimentati con olio o gas ≤ 1 MW, motori stazionari e legna ≤ 70 kW possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla SPAAS.

art. 2 Ciclo dei controlli ed avviso di controllo

1. I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone e comprendono due stagioni di riscaldamento, nel caso specifico partendo dal 1° settembre 2025 fino al 31 agosto 2027.
Il loro rispetto deve essere ossequiato da parte di tutti gli enti, sia pubblici che privati.
2. Nel corso di ogni ciclo di misura tutti gli impianti soggetti a controllo periodico devono essere misurati; con questo sistema operativo la scadenza tra i controlli ufficiali è mediamente di 2 anni, ma sono possibili abbreviazioni o prolungamenti delle scadenze tra un ciclo e l'altro. Non tutti gli impianti hanno la periodicità di misura ogni 2 anni, ma a seconda del tipo di impianto l'OIAt o il diritto cantonale prevedono anche dei termini di controllo ogni 4 anni, rispettivamente ogni 6: i punti che seguono ne dettagliano l'applicazione.
3. Per tutti gli impianti che funzionano più di 50 (Allegato 2 OIAt) o 100 ore (Allegato 3 OIAt) l'anno alimentati a olio, i motori stazionari e gli impianti industriali (categoria 5), rispettivamente gli impianti a gas che non ricadono nella casistica seguente (punto 4.), il ciclo di misura avviene ogni 2 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 1 anno fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 2 stagioni di riscaldamento.
4. Per gli impianti domestici a gas che funzionano più di 100 ore l'anno e rispettano tutti i valori limite e quelli alimentati a olio che dall'esito della misurazione sono considerati "Eco-impianti" (art. 6 cpv. 2 DirCC) e gli impianti a legna (categoria 6), il ciclo di misura avviene ogni 4 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 3 anni fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 4 stagioni di riscaldamento.
5. Per gli impianti d'emergenza che funzionano meno di 50 ore l'anno, segnatamente i gruppi elettrogeni diesel, il ciclo di misura avviene ogni 6 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 4 anni fermo restando che l'impianto sarà controllato mediamente 1 volta ogni 6 stagioni di riscaldamento.
6. Le prime misurazioni, i controlli su reclamo e i controlli supplementari sono indipendenti dalla misurazione periodica: per la prima misurazione (collaudo) vale quanto statuito dall'art. 13 cpv. 2 OIAt; i controlli su reclamo vengono effettuati su segnalazione di terzi e il costo è a carico della parte soccombente; i controlli supplementari si effettuano quando l'impianto viene contestato o non rispetta il termine di risanamento imposto.
Eventuali controlli per sondaggio possono essere effettuati su disposizioni delle autorità competenti (Comuni e Cantone) senza costi a carico del proprietario.
7. I proprietari o i detentori degli impianti riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Comune.

art. 3 Obblighi del proprietario

1. Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).
2. Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti a combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi.
La periodicità degli interventi è disciplinata dall'Allegato 1 del *Regolamento sulla protezione antincendio* (RPA).
3. Il proprietario dell'impianto deve in particolare:
 - a) **Art. 46 LPAmb** – Obbligo d'informare il controllore incaricato
"Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente Legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini";
 - b) **Art. 14 OIAt** – Permettere l'esecuzione delle misurazioni
"Il titolare dell'impianto da controllare deve, su istruzioni dell'autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili";
 - c) **Art. 6 cpv. 3 ROIAt** - Annunciare gli impianti
"b) Notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti energetici".

art. 4 Incarico al controllore designato dal Municipio

1. Il controllore ufficiale designato dal Comune per questi controlli viene deciso dal Municipio tramite una regolare procedura LCPubb giusta l'art. 11 cpv. 1 DirCC, la delibera o il rinnovo dell'incarico viene pubblicato sull'albo comunale sul sito del Comune.
Per il 22° ciclo il Municipio di Castel San Pietro ha confermato il signor Nardo Trotti.
2. Il controllore valuta globalmente lo stato degli impianti, dei suoi aggregati e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a), 5 cpv. 2 lett. a) e b) ROIAt, 26 e 29 RUEn secondo la lista di controllo MT2 "Esecuzione dei controlli ufficiali" edita dalla *Commissione per il controllo della qualità* (QSK-FK), attenendosi diligentemente alla DirCC.
Lui stesso decide i provvedimenti necessari tramite stesura di un rapporto che descrive l'esito del controllo, informandone il proprietario o gestore dell'impianto.
3. Privacy e neutralità: il controllore incaricato non può svolgere sul territorio giurisdizionale a lui assegnato altre attività commerciali direttamente o tramite ditte a lui riconducibili con attività affini (vendita, installazione o manutenzione di impianti) che causerebbero conflitti d'interesse. Esso garantisce la privacy e non può subappaltare a terzi l'incarico.

art. 5 Doveri e compiti del controllore incaricato

1. Al controllore incaricato competono: l'apparecchio di misura (Messgeräte o Computer di misura) dei gas combustibili come da cifre 2.1 e 2.3 delle *Raccomandazioni per la misurazione delle emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio extra-leggero, gas o legna* (RMis) edizione 2018.
2. A lui incombono l'esecuzione tecnica e quella amministrativa compreso il piano di lavoro, l'invio degli avvisi di controllo ai proprietari, i controlli stessi e ogni altra occorrenza prevista nel rispetto delle direttive cantonali.
3. È tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.

4. Trasmette mensilmente la situazione relativa ai controlli effettuati, perlomeno durante il periodo di controllo nel Comune, dei dati tramite l'applicativo ConComDat all'USAS e all'Ufficio comunale proposto se richiesto.
5. Trasmette inoltre i dati relativi alla fatturazione tramite l'applicativo ConComDat all'Amministrazione comunale su indicazioni della stessa, la quale sarà curata dai servizi comunali che a loro volta ritorneranno al controllore il file da riprendere nel ConComDat per aggiornare la situazione del fatturato.

art. 6 Categorie tariffarie dei vari tipi di impianti

Gli impianti di combustione sono suddivisi nelle seguenti categorie tariffarie:

- a) Categoria 1 – Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio o gas:
 - bruciatore a evaporazione (stufa a nafta)
 - bruciatore a gas atmosferico
 - bruciatore a gas ad aria soffiata
 - bruciatore a olio ad aria soffiata
- b) Categoria 2 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio o gas:
 - bruciatore a gas atmosferico
 - bruciatore a gas ad aria soffiata
 - bruciatore a olio ad aria soffiata
- c) Categoria 3 – Impianti a 2 stadi di potenza, o con potenza modulante e 2 combustibili:
 - bruciatore a olio o gas a 2 stadi
 - bruciatore a olio o gas modulante
- d) Categoria 4 – Motori stazionari
 - Impianti ibridi e di cogenerazione a gas
 - Gruppi elettrogeni e compressori diesel
- e) Categoria 5 – Impianti art. 5 lett. c) + f) DirCC
 - Impianti in vena d'aria
 - Impianti radianti e impianti speciali
- f) Categoria 6 – Impianti a legna ≤ 70 kW
 - Impianti alimentati a pellet/cippato/legna, carica automatica con circuito idraulico
 - Impianti alimentati a legna/mattonelle/carbone, carica manuale con circuito idraulico
 - I forni pane/pizza a legna/pellet per uso professionale (forni industriali)
 - Le stufe ad accumulazione e gli impianti costruiti sul posto (impianti individuali)
 - Altri impianti senza circuito idraulico misurati unicamente in caso di reclamo
 - Controllo visuale e ceneri (VK1)

art. 7 Tasse per il controllo periodico

1. Le tasse per la prima misurazione e il controllo periodico, sono definite come segue:
 - a) Impianti di categoria 1 (IVA e tassa cantonale di fr. 10.00 comprese) fr. 100.00
 - b) Impianti di categoria 2 (IVA e tassa cantonale di fr. 10.00 comprese) fr. 127.00
 - c) Impianti di categoria 3 (IVA e tassa cantonale di fr. 10.00 comprese) fr. 160.00
 - d) Impianti di categoria 4 (IVA e tassa cantonale di fr. 10.00 comprese) fr. 127.00
 - e) Impianti di categoria 5 (IVA e tassa cantonale di fr. 10.00 comprese) fr. 127.00
 - f) Impianti di categoria 6 (legna ≤ 70 kW) (IVA e tassa cantonale di fr. 10.00 comprese)
 - Carica automatica fr. 295.00
 - Carica manuale fr. 311.00
 - Forni pane/pizza fr. 295.00

- | | |
|----------------------|------------|
| - Imp. accumulazione | fr. 311.00 |
| - Altri impianti | fr. 238.00 |
| - Controllo visuale | fr. 55.00 |
2. Le tasse per condizioni particolari sono definite come segue:
- | | |
|---|-----------|
| a) A partire dal 2° spostamento appuntamento, supplemento | fr. 20.00 |
| b) Multa per appuntamenti mancati | fr. 50.00 |

Art. 8 Tasse per altri controlli

- In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tasse definite all'art. 7 di cui sopra, come meglio descritto all'art. 10 cpv. 4 DirCC.
- Per gli impianti risultati non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni (termini di risanamento secondo il Feuko 2000 e art. 32 OIA - lett.a TCC); il controllore registrerà la **cartolina di regolazione** nel ConComData. Sulla base dell'attendibilità di quanto dichiarato, il controllore decide se effettuare un controllo supplementare o se accettare la misura di regolazione.
Tassa per la registrazione **cartolina di regolazione** nel ConComDat fr. 35.00
- Registrazione certificato** comprovante la pulizia dello **spazzacamino**
Tassa per la registrazione del **rapporto spazzacamino** unica fr. 35.00
- Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un **sollecito di regolazione e/o pulizia**.
Tassa unica di **sollecito di regolazione e/o pulizia** fr. 60.00
- Per gli impianti riscontrati non conformi nel loro complesso e/o le rispettive condizioni di esercizio (art. 4 cpv. 2 - Controllore incaricato), il controllore ordina i provvedimenti necessari e dopo 30-60 giorni provvede con una verifica per constatarne la conformità.
Tassa unica per il **controllo di verifica** (IVA e tassa cantonale di fr. 10.00 fr. 72.00 comprese)
- Per gli impianti che funzionano meno di 100 ore l'anno e muniti di contatore non manipolabile, vengono periodicamente registrate le ore di funzionamento trasmesse su richiesta del controllore incaricato.
Tassa per la **registrazione delle ore di funzionamento** nel ConComDat fr. 35.00

Art. 9 Tasse per prestazioni particolari

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 DirCC. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse all'applicazione della procedura in materia, saranno prelevate le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb).

- | | |
|---|------------|
| a) Diffida per la mancata regolazione | fr. 100.00 |
| b) Diffida per il mancato risanamento | fr. 200.00 |
| c) Ordine di messa fuori esercizio forzata | fr. 200.00 |
| d) Messa fuori esercizio forzata (MFEF) | fr. 350.00 |
| e) Mancata presenza durante la MFEF | fr. 150.00 |
| f) Altre prestazioni → tariffa oraria a regia | fr. 115.00 |
| g) Solleciti scritti in forma raccomandata | fr. 10.00 |
| h) Mancata notifica nuovo impianto | fr. 150.00 |

art. 10 Debitore

1. Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare/controllato o dal detentore dello stesso.
2. La fattura viene notificata al debitore dalla Cancelleria comunale in rappresentanza del Comune di Castel San Pietro. Contro di essa è dato reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla ricezione della fattura.
3. La decisione sull'ammontare della fattura cresciuta in giudicato, è esecutiva ai sensi dell'art.80 cpv.2 LEF.

art. 11 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 17 ROIA, dell'art. 2a RLAPAmb fino ad un massimo di fr. 20'000.00. La procedura è regolata dagli art. 145 e segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

art. 12 Entrata in vigore e disposizioni abrogative

Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore con la crescita in giudicato della stessa il giorno successivo la fine del periodo di pubblicazione. È abrogata la precedente ordinanza del 6 settembre 2024.

art. 13 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 28 novembre 2025 al 13 gennaio 2026.

art. 14 Rimedi giuridici

Contro le disposizioni di questa ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione (art. 192 cpv. 2 LOC).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  A. Ponti

Il Segretario:  L. Fontana

